



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2022

composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo PALOMBA	Presidente (relatore)
Dott. Fabia D'ANDREA	Consigliere
Dott. Fabio CAMPOFILONI	Referendario
Dott. Antonio MARSICO	Referendario
Dott. Fabio BELFIORI	Referendario

Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare l'articolo 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi [...]";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni [...]”;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali [...]”;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto l’art. 85, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, recante “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite del 22 dicembre 2021, n. 21/SSRRCC/INPR/21 avente ad oggetto “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022”;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 gennaio 2022, n. 1/SEZAUT/2022/INPR avente ad oggetto il “Programma delle attività per l’anno 2022”;

Considerata l’ampiezza e la complessità degli adempimenti che le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a svolgere ex lege;

Vista la nota prot. 578 del 18 febbraio 2022 con la quale il Presidente ha convocato in video conferenza la Camera di consiglio per il giorno 23 febbraio 2022;

Udito il relatore, Presidente Vincenzo Palomba;

DELIBERA

di approvare l'allegato "Programma delle attività per l'anno 2022 della Sezione regionale di controllo per le Marche".

DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa:

- al Presidente del Consiglio della Regione Marche;
- al Presidente della Giunta della Regione Marche;
- al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Marche;
- ai Presidenti dell'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI-Marche), dell'Unione regionale Province marchigiane (UPI-Marche), della Lega regionale delle autonomie locali, dell'Unione nazionale Comuni e Comunità enti montani (UNCEN) delle Marche, anche per il successivo inoltro agli enti locali della Regione;
- ai Presidenti degli Ordini provinciali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2020, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente modificato e integrato.

Il relatore/Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 24 febbraio 2022

Il direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara MECOZZI

f.to digitalmente

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2022 DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE.

1. Il contesto di riferimento

La Sezione di controllo della Regione Marche, in conformità ai principi di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, definisce il proprio programma dei controlli per l'anno 2022, alla luce delle linee di indirizzo del sistema complessivo dei controlli, che l'art. 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti, adottate dalle Sezioni riunite in sede di controllo (Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022, delibera n. 21/SSRRCO/2021 del 22 dicembre 2021), nonché delle indicazioni delineate dalla Sezione delle Autonomie, per quanto attiene più specificamente alla gestione finanziaria dei livelli regionale e locale (Programma delle attività per l'anno 2022, deliberazione n. 1/2022/SEZAUT/INPR del 17 gennaio 2022).

Entrambi i documenti rispecchiano un contesto economico - sociale gravemente inciso dalla emergenza pandemica, che ha fortemente influenzato la situazione sanitaria ed economica, richiedendo agli enti territoriali un particolare sforzo finanziario e organizzativo, imponendo interventi immediati a tutela delle persone, delle imprese e della collettività, attraverso politiche di bilancio, tradottesi in una forte espansione della spesa pubblica e in una contestuale contrazione delle entrate fiscali e contributive.

Consistenti sono state le misure di cui lo Stato si è fatto carico, per affrontare l'emergenza sanitaria ed offrire sostegno alle famiglie e alle imprese, al fine di stimolare la crescita economica e favorire gli investimenti (d.l. n. 18/2020, d.l. n. 23/2020, d.l. n. 34/2020; d.l. n. 76/2020 e d.l. n. 104/2020). Una particolare attenzione è stata riservata agli enti territoriali, mediante l'adozione di interventi di contenimento degli effetti prodotti da una situazione così complessa sui relativi bilanci (quali gli interventi di sostegno alla spesa corrente, per compensare le minori entrate locali e quelle per la gestione delle passività finanziarie e la copertura dei debiti fuori bilancio, la moratoria per gli enti in piano pluriennale di riequilibrio finanziario o di rientro dal deficit strutturale, l'istituzione di un fondo per le anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti scaduti, l'istituzione del fondo per l'esercizio delle funzioni regionali e l'incremento del fondo per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale, a compensazione della riduzione dei ricavi tariffari); a questi

sono state affiancate le misure per il sostegno finanziario alle amministrazioni con maggiori difficoltà, definite nella legge di bilancio per il 2022.

Si tratta ora di proseguire, a ritmi sostenuti, sul sentiero che ha già consentito, anche grazie ad una ritrovata credibilità internazionale, il recupero di una parte considerevole delle perdite di prodotto registrate nel 2020.

Elementi di ragionato ottimismo sembrano del resto riscontrarsi anche nelle più recenti valutazioni degli organismi internazionali, secondo cui, già dal primo trimestre di quest'anno, l'economia italiana potrebbe tornare ai livelli di reddito precrisi.

Ciò trova conferma anche a livello locale; secondo le stime della Banca d'Italia, nel corso del 2021, il quadro congiunturale dell'economia marchigiana, pur senza raggiungere il livello del prodotto precrisi, risulterebbe nettamente migliorato. Mentre nel primo trimestre l'attività economica era stata ancora frenata dalla pandemia, nel secondo e nel terzo si è osservata una consistente ripresa, favorita dal miglioramento della situazione sanitaria, connesso con l'avanzamento della campagna vaccinale, e dal conseguente allentamento delle misure di restrizione; ne ha conseguentemente beneficiato la fiducia di imprese e famiglie, che si è notevolmente rafforzata.

L'effettiva realizzazione degli obiettivi di crescita posti per i prossimi anni dipenderà, tuttavia, dalla concreta attuazione delle riforme e degli investimenti finanziati dalle risorse rese disponibili dall'Unione europea, nell'ambito del programma Next Generation EU, a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché da quelle stanziare nel Piano Nazionale Complementare (PNC), approvato con l'obiettivo di integrare e potenziare la realizzazione degli investimenti programmati nel PNRR (d.l. n. 59/2021, convertito dalla l. n. 101/2021).

L'impalcatura complessiva del PNRR, composta da sei missioni e 16 componenti, riflette le riforme e le priorità di investimento in determinati settori o aree di intervento, formando un insieme coerente di misure complementari, in generale corredate da obiettivi quantitativi e traguardi intermedi, nonché dagli effetti attesi in termini di occupazione giovanile, riduzione del divario di genere e territoriale.

Il Piano, a livello territoriale, potrà avere un impatto rilevante sulla capacità degli enti di offrire servizi ai propri cittadini e sull'obiettivo diretto a colmare le differenze tra enti e territori, se si riuscirà a rafforzare le dotazioni necessarie, attraverso il potenziamento delle

strutture amministrative e tecniche, al fine di predisporre progetti adeguati alle diverse linee di investimento.

L'ambizioso progetto, che richiederà uno sforzo significativo, anche in vista del riequilibrio della finanza pubblica, presuppone un efficace sistema di controlli, finalizzato, prioritariamente, a garantire una spesa pubblica produttiva.

Un controllo, pertanto, che accanto alla imprescindibile verifica degli equilibri finanziari dei bilanci, della trasparenza e della legalità, sarà fortemente orientato all'esame dell'attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati.

La complessa trama attraverso la quale si sviluppa l'attuazione del PNRR, in tutte le sue componenti (ordinamentali, organizzative e funzionali), imporrà quindi meccanismi di monitoraggio, di coordinamento e di controllo adeguati e solleciti, idonei a garantire il rispetto della legalità finanziaria e del buon andamento, ed utili ad affiancare i soggetti attuatori nello svolgimento della funzione, reindirizzandoli tempestivamente, in caso ritardi, inefficienze o sviamento dagli obiettivi.

In questa direzione si pone, da un lato, il nuovo controllo concomitante, di cui all'art. 22 del d.l. n. 76/2020 (convertito dalla l. n.120/2020), dall'altro, il controllo sull'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi PNRR e dalle altre fonti di finanziamento (Fondo per lo sviluppo e coesione - FSC; Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC e risorse di bilancio) di cui all'art. 7, comma 7 del d.l. n. 77/2021 (convertito dalla l. n. 108/2021).

Il controllo concomitante, che la Corte dei conti potrà esercitare sui principali programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, consente l'individuazione immediata di fattori di rischio, l'identificazione di disfunzioni e la conseguente tempestiva adozione di misure correttive, favorendo, così, la realizzazione degli interventi pubblici e contribuendo ad accelerare il percorso di ripresa e di crescita del Paese.

Il controllo di cui all'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021 si iscrive invece nella categoria dei controlli di gestione, previsti dalla l. n. 20/1994, funzionali alla struttura di un piano fondato sul raggiungimento di risultati misurabili ma che, non potendo attendere l'esito conclusivo delle attività programmate, dovranno focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione di obiettivi intermedi.

Tale tipologia di controllo richiede valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia, circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi europei, nell'ambito dei criteri di coordinamento e cooperazione con la Corte dei conti europea, senza, peraltro, rinunciare alle necessarie verifiche di regolarità contabile, in ordine alla tracciabilità e alla perimetrazione dei flussi finanziari trasferiti dal bilancio dello Stato, a garanzia della destinazione agli obiettivi del PNRR.

Come precisato dalla Sezione delle autonomie, i controlli da introdurre dovrebbero allinearsi, nella sostanza, con le finalità dell'attuazione del piano; dovrebbero essere, quindi, di stimolo, piuttosto che di impedimento, ed intervenire tempestivamente in corso di svolgimento, offrendo supporto e spronando l'amministrazione al rispetto dei tempi e degli indirizzi del programma.

2. Il programma della Sezione di controllo

Il contesto di riferimento si riflette necessariamente sul programma di attività della Sezione di controllo per il 2022, sia nell'ambito della finanza regionale, che in quella locale, lungo le linee rese obbligatorie dal legislatore, definite nel quadro di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 21 del 2021.

2.1. I controlli sulla finanza regionale

I controlli sulla Regione trovano il proprio sbocco principale nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2 del d.l. n. 174/2012) e nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale (art. 1, comma 5 del d.l. n. 174/2012).

Il referto sulla copertura delle leggi di spesa, che costituisce un momento logico antecedente e strumentale rispetto alla parifica del rendiconto, si configura quale tipologia di controllo referente, modellato sulla disciplina vigente per la legislazione statale, finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti. La relazione, oltre a fornire all'Assemblea regionale indicazioni utili a migliorare la qualità della legislazione, mira ad

evidenziare anche eventuali profili di criticità, che potranno essere di ausilio nell'ambito delle verifiche svolte dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione.

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, celebrato innanzi alla Corte dei conti, "con le formalità della sua giurisdizione contenziosa" e con la partecipazione del Procuratore regionale, chiude il ciclo annuale dei controlli sulla gestione finanziaria della Regione e si innesta nel rapporto dialettico che si svolge tra le istituzioni (Giunta e Consiglio regionali), depositarie della rappresentanza politica; e ciò al fine di conferire certezza e intangibilità al quadro consuntivo della finanza regionale e garantire all'organo rappresentativo un informato sindacato sulla gestione delle risorse operata dall'Amministrazione.

Sotto il primo profilo, la Sezione regionale di controllo è chiamata, da un lato, a valutare, l'attendibilità delle scritture contabili ed il rispetto delle regole e dei principi di rendicontazione; dall'altro, a garantire la corretta definizione dei saldi finali e dell'equilibrio di bilancio, in una prospettiva non solo statica, alla data di riferimento del rendiconto, ma anche dinamica e tendenziale, consistente "nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche" (cfr. Corte cost., sentenza n. 250 del 2013).

Il rendiconto, come accennato, si pone, inoltre, quale strumento di verifica della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni a chiusura del ciclo di bilancio, attraverso il confronto con i dati previsionali, risultando, per tale via, strettamente collegato al principio di accountability e quindi alla responsabilità degli amministratori, che impiegano risorse pubbliche, e all'obbligo di rendicontarne l'utilizzo, sia sul piano della regolarità dei conti, che su quello dell'efficacia della gestione.

Alla decisione, che conclude il giudizio sul conto in base a parametri di stretta legalità, si affianca, pertanto, una relazione nella quale la Corte esprime le proprie valutazioni sulle dinamiche della finanza regionale, ponendo sotto osservazione fenomeni gestori che presentano maggiore rilevanza; trovano pertanto compiuta ed opportuna rappresentazione gli esiti di alcune verifiche programmate annualmente, come la gestione dei Fondi europei e gli interventi per il Sisma del 2016.

Anche per il 2022 si confermano, inoltre, gli approfondimenti in materia di valutazione e gestione del patrimonio, con particolare riferimento alla valorizzazione dei beni regionali e alle dismissioni immobiliari, l'analisi della organizzazione e della spesa per il personale,

nonché l'esame degli organismi partecipati, degli enti strumentali e delle agenzie della Regione Marche.

Al pari del precedente esercizio, un capitolo sarà dedicato alla gestione del settore sanitario, allo scopo di evidenziarne le principali componenti, sia sul piano delle entrate (delle quali verificare la corretta perimetrazione), sia su quello delle spese, con particolare attenzione al ricorso ai soggetti privati accreditati.

Specifiche analisi verranno inoltre riservate alla gestione delle risorse straordinarie stanziare per la sanità, alla luce della maggiore flessibilizzazione del loro utilizzo (di cui all'art. 26 del D.L. 73/2021, introdotto con la legge di conversione n. 106/2021), soffermandosi sugli interventi per l'adeguamento della rete ospedaliera e per l'assistenza territoriale, nonché sui progressi realizzati dai piani regionali per il recupero delle liste d'attesa, richiesti nell'ambito delle misure disposte con il d.l. n. 104/2020 e adottati al termine dell'esercizio. Sempre in materia di sanità, un'analisi significativa potrà avere ad oggetto gli investimenti, tanto quelli finanziati da risorse stanziare con i decreti Covid, quanto quelli previsti dal PNRR. Tra questi, gli interventi di prevenzione, l'assistenza sul territorio e l'integrazione tra servizi sanitari e sociali, oltre a quelli atti ad ammodernare la dotazione delle strutture del SSN, sia in termini di qualità del capitale umano, che di implementazione di risorse digitali, strutturali, strumentali e tecnologiche, che di promozione della ricerca scientifica. Sempre nell'ambito della finanza regionale, restano confermati, anche per l'anno 2022, i controlli obbligatori ex lege, quali: a) l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Regione Marche (art. 1, commi 3, 4 e 7 del D.L. n. 174 del 2012), assorbiti nelle analisi concernenti il rendiconto della Regione; b) il monitoraggio dei bilanci di esercizio e dei consuntivi delle Aziende sanitarie presenti sul territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 170 della l. n. 266/2005 come integrato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, sulla base delle linee guida formulate annualmente dalla Sezione delle autonomie; c) i controlli sugli organismi partecipati della Regione (art. 20 del d.lgs n. 175/2016); d) i controlli sui sistemi di controllo interno della Regione (art. 1, comma 6 del d.l. n. 174/2012); e) l'esame dei rendiconti resi dal Presidente della Regione Marche quale vice commissario titolare dei fondi destinati agli interventi emergenziali e strutturali per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici del 2016 (art. 5, comma 5 bis della l. n. 225/1992).

2.2. I controlli sulla finanza locale

Nell'ambito della finanza locale, la Sezione di controllo sarà principalmente impegnata nell'anno 2022 nell'esame dei rendiconti degli enti locali della Regione Marche, sulla base delle relazioni-questionario trasmesse dai competenti organi di revisione economico - finanziaria, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della l. n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Per il controllo si utilizzerà, in linea con i suggerimenti formulati nella delibera delle Sezioni riunite n. 21 del 2021 "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022", un protocollo di lavoro omogeneo e semplificato, nel rispetto delle caratteristiche degli enti locali di questo territorio regionale e dei risultati emersi dai controlli già disposti dalla Corte, a decorrere dall'introduzione dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011.

L'attenzione verrà focalizzata sui profili che maggiormente minacciano gli equilibri di bilancio, statici e dinamici; in primo luogo, la veridicità/attendibilità del risultato contabile di amministrazione, valore di sintesi della solidità finanziaria degli enti.

Si procederà, quindi, analizzando gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli altri fondi previsti dalla vigente disciplina; la corretta contabilizzazione del fondo anticipazione straordinaria di liquidità (FAL); la gestione della cassa; l'andamento delle entrate e delle spese e la gestione dei residui attivi e passivi.

In linea con gli indirizzi dettati dalla Sezione delle autonomie (delibera n. 1 del 2022), potrà essere avviato, su un campione di comuni, un monitoraggio circa l'impatto dell'emergenza sanitaria sulla gestione 2020, al fine di esplicitare gli effetti contabili prodotti, in termini di minori entrate e maggiori spese, tenendo conto dei trasferimenti di cui l'ente ha beneficiato; ciò al fine di verificare gli effetti sulla gestione finanziaria, derivanti dalla differenza tra i due valori, nonché testare la tenuta degli equilibri, controllando il bilanciamento tra le componenti negative e quelle positive e le grandezze complessivamente rilevanti nella determinazione del risultato di amministrazione al termine del 2020.

Considerato il complesso delle attività di controllo affidate alla Sezione e l'opportunità di esaminare congiuntamente le gestioni 2019 e 2020, le verifiche saranno rivolte prioritariamente nei confronti degli enti selezionati, al pari del precedente esercizio, sulla base dei seguenti criteri: la maggiore anzianità dei controlli, l'acquisizione di risorse a titolo di anticipazioni straordinarie di liquidità (d.l. n.35/2013 e successive modifiche), l'assenza di accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia legittimità, la formazione di nuovi

disavanzi e di debiti fuori bilancio e la presenza di gravi criticità riscontrate dai revisori dei conti.

Sempre nell'ambito della finanza locale restano confermati, anche per il 2022, i controlli obbligatori ex lege quali: a) la verifica del funzionamento dei controlli interni degli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 148, comma 1 del TUEL); b) l'esame dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, nel caso di approvazione, vigilanza periodica sullo stato di attuazione (art. 242 bis e 243 quater del TUEL); c) il controllo sui rendiconti delle spese elettorali sostenute dai partiti e dai movimenti politici delle liste presentatesi alle elezioni amministrative dei comuni con più di 30.000 abitanti (art. 13 della l. n. 96/2012); d) i controlli sulle relazioni di fine mandato (art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011); e) i controlli sui piani di revisione periodica delle società partecipate (art. 20 del d.lgs. n. 175/2016).

2.3. I controlli sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come già rilevato, un posto centrale nell'ambito della programmazione dei controlli affidati alle Sezioni regionali di controllo per il prossimo esercizio non potrà non essere riservato al pacchetto degli investimenti pubblici e privati contenuto nel PNRR ed indirizzato a sviluppare i processi di modernizzazione della pubblica amministrazione, delle infrastrutture e delle filiere produttive.

Considerata la rilevante quota delle risorse e la strategicità degli investimenti previsti nelle diverse missioni, sarà opportuno, in primo luogo, focalizzare le effettive competenze assegnate agli enti territoriali nell'ambito della predisposizione del Piano, delle proposte progettuali, dell'avvio e implementazione delle stesse e, in un secondo momento, valorizzare l'attività di verifica delle modalità di impiego delle risorse e del corretto, tempestivo ed efficace utilizzo delle somme disponibili sotto il profilo finanziario e procedurale, anche avvalendosi delle nuove forme di controllo concomitante.

In relazione ai progetti, la cui attuazione è riconducibile alle amministrazioni territoriali, una prima forma di controllo affidata alla Sezione verrà svolta in collaborazione con le Sezioni riunite della Corte dei conti, cui spetta il monitoraggio semestrale sulla realizzazione del piano da sottoporre al Parlamento, come previsto dal d.l. n. 77/2021. Giovandosi della rete delle Sezioni regionali, si punterà a condurre un sondaggio congiunturale, basato su un questionario, che coinvolgerà un campione dei principali soggetti economici pubblici

operanti sul territorio, volto ad evidenziare le difficoltà registrate nella gestione dei progetti di investimento, distinguendo quelle riconducibili a tre distinte aree critiche: la gestione amministrativa dei progetti; quella progettuale e quella collegata alle disponibilità di personale.

Un ulteriore contributo affidato alla Sezione di controllo si riconduce all'esame della traduzione della programmazione centrale in quella territoriale, condizione essenziale per l'avvio delle realizzazioni effettive e termine di riferimento per l'individuazione sia degli obiettivi semestrali che di quelli intermedi.

Andrà quindi effettuata, in un primo tempo, una ricostruzione complessiva del sistema di governance, attraverso il quale le risorse vengono distribuite sul territorio regionale, nonché della struttura organizzativa, entro la quale operano gli enti territoriali.

Dovrebbero essere inoltre monitorate le modalità di accesso ai fondi e le relative modalità di selezione, considerando che, per alcuni interventi, le risorse vengono programmate e distribuite dalle stesse regioni, mentre per altri, la partecipazione è assicurata dalla predisposizione di progetti da parte dei singoli enti, selezionati tramite avviso pubblico.

Con l'attuazione degli interventi programmati, sarà possibile individuare, in un secondo momento, specifiche fattispecie da approfondire, al fine di evidenziare criticità relative ai tempi di realizzazione, allo stato di avanzamento dei lavori e all'andamento dei costi, ed accertare eventuali difficoltà e snodi problematici su cui intervenire; analisi che potrebbero essere condotte anche a livello intersettoriale, al fine di poter confrontare i risultati raggiunti con quelli di altre realtà locali.

3. I controlli di legittimità

Proseguiranno anche nel 2022 i controlli preventivi e successivi di legittimità sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza (art. 3, comma 1 della l. n. 20/1994 e art. 10 del d.lgs. n. 123/2011)

4. L'attività consultiva

Con riferimento alla funzione consultiva, la cui disciplina è stata recentemente integrata dalla l. n. 238/2021, particolare rilievo riveste il progetto noto con il nome di "Centrale pareri", cui la Sezione Marche ha aderito in via sperimentale, insieme alla Sezione Piemonte, alla Sezione Veneto e alla Sezione Sardegna. Si tratta di un portale che, nel tracciare l'intero

procedimento, si prefigge lo scopo di consentire la condivisione delle istruttorie svolte e, soprattutto, di limitare il negativo fenomeno di pronunce divergenti sulle stesse tematiche. L'obiettivo perseguito è quello di rendere conoscibili tutte le richieste di parere pervenute alle Sezioni regionali di controllo, ancora non definite, al fine di consentire forme di interlocuzione tra le diverse Sezioni, contemporaneamente investite delle stesse questioni, permettendo alla Sezione delle autonomie di attivare misure di coordinamento, volte al superamento di interpretazioni contrastanti, nell'ottica di favorire una maggiore omogeneità nel disimpegno, da parte degli enti locali, delle pertinenti attività gestionali.

Le esposte linee programmatiche di controllo, tenuto conto della complessità e dell'ampiezza degli adempimenti attribuiti ex lege alle Sezioni regionali della Corte dei conti, delle risorse umane disponibili in organico, nonché della possibile evoluzione del quadro normativo di riferimento, potranno subire integrazioni e modificazioni.

